

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93)626 def. - COD 448

Bruxelles, 1 dicembre 1993

Proposta modificata di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 70/220/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

(presentata dalla Commissione a sensi
dell'articolo 189 A, par. 2 del trattato CE)

Relazione

Il 23 dicembre 1992 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (COM(92) 572 del 23.12.1992).

Il 27 ottobre 1993, il Parlamento europeo ha approvato la proposta in prima lettura, fatti salvi 23 emendamenti. La Commissione ha accolto tre degli emendamenti proposti recanti modifiche di tipo redazionale.

Il primo dei suddetti emendamenti chiarisce le motivazioni della presente direttiva facendo riferimento alle sempre più forti conseguenze del trasporto stradale sull'ambiente nella Comunità.

Il secondo emendamento richiama l'attenzione sull'importante programma di ricerca sulle emissioni, sui carburanti e sulle tecnologie dei motori concordato dalla Commissione e dalle industrie automobilistiche e del petrolio (il programma "Auto-Oil") in previsione delle misure che saranno proposte in una fase successiva (fase 2000) per la riduzione delle emissioni dovute al traffico automobilistico.

Il terzo emendamento si riferisce alla necessità di controllare le emissioni di biossido di carbonio (CO₂) delle autovetture.

Di conseguenza, la Commissione propone di inserire tre nuovi considerando nella parte giuridica della direttiva.

La Commissione non può accettare gli altri emendamenti poiché questi modificherebbero sostanzialmente il concetto della proposta, soprattutto stabilendo valori limite obbligatori per due fasi future (1996 e 1999) e non per una soltanto, come propone la Commissione (1996). Inoltre, i dati tecnologici e industriali attualmente disponibili non confermano l'opinione del Parlamento europeo secondo cui entro il 1996 sarebbero attuabili norme più rigorose di quelle proposte dalla Commissione.

Gli emendamenti del Parlamento europeo permetterebbero inoltre la concessione di incentivi fiscali dopo il 1996, proposta che la Commissione non può accettare poiché provocherebbe, di fatto, una proliferazione di norme in questo settore con conseguenti effetti negativi per l'unità del mercato interno.

Benché la Commissione continui a ritenere che gli incentivi fiscali di cui all'articolo 3 della proposta debbano essere concessi unicamente allo scopo di favorire la prossima fase dei valori limite, vorrebbe tuttavia prendere in considerazione il chiarimento sottoindicato che può agevolare il raggiungimento di un compromesso in sede di Consiglio, rispondendo al desiderio del Parlamento europeo di incoraggiare una più rapida diffusione delle auto "pulite" attraverso una maggiore incentivazione fiscale.

Nel quadro delle tasse sulla circolazione stradale (tasse annuali di circolazione), la Commissione conferma la posizione adottata nella dichiarazione della Commissione e del Consiglio iscritta nel verbale del Consiglio Ambiente del 20 e 21 dicembre 1990, secondo cui le disposizioni dell'articolo 3 non devono impedire che nei sistemi fiscali si tenga conto delle emissioni di inquinanti e di altre sostanze per il calcolo delle tasse di circolazione dei veicoli a motore. La Commissione sottolinea in particolare che i regimi di imposizione progressiva basati sulle emissioni esatte di ciascun tipo di veicolo piuttosto che su una serie di norme stabilite da un paese terzo, potrebbero soddisfare il requisito di cui al punto C (iii) della dichiarazione suddetta, vale a dire che detti regimi non devono indebolire e rendere inoperanti le norme sulle emissioni emanate dalla Comunità.

La Commissione vuole tuttavia rilevare, come ha fatto nella sua dichiarazione del Consiglio del dicembre 1990, la necessità di esaminare le tasse sulla circolazione alla luce del diritto comunitario, in particolare per quanto concerne il mercato interno, nonché il rischio che dette misure possano distorcere la concorrenza e costituire un'imposizione discriminatoria. Le misure di incentivazione fiscale nel settore delle tasse di circolazione dovranno quindi continuare ad essere notificate in via preliminare alla Commissione a norma dell'articolo 3 del progetto di direttiva.

La Commissione rileva inoltre che gli incentivi concernenti l'imposta sugli acquisti devono essere determinati esclusivamente in base all'articolo 3 del progetto di direttiva della Commissione e alle disposizioni legislative comunitarie vigenti in materia; in particolare essi non possono essere concessi per motivi diversi dall'applicazione dei nuovi valori limite nel 1996 e non dovranno più essere concessi dopo la fine dello stesso anno.

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica la direttiva 70/220/CEE

concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative alle misure da adottare contro

l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

1. Dopo il terzo considerando sono aggiunti due nuovi considerando:

- considerando il consenso esistente sul fatto che la futura evoluzione del traffico nella Comunità eserciterà pressioni sempre più forti sull'ambiente; che occorre nel contempo tener presente che tutte le previsioni ufficiali finora fatte sull'aumento della densità del traffico sono state ampiamente superate dagli sviluppi effettivi e che, pertanto, occorre stabilire norme rigorose in materia di emissioni per tutti i veicoli a motore;
- considerando che la Commissione ha istituito un programma europeo sulle emissioni, i carburanti e le tecnologie dei motori (EPEFE); che tale programma è stato introdotto per assicurare che le proposte di future direttive sulle emissioni inquinanti si ispirino alle soluzioni più vantaggiose per i consumatori e l'economia in termini di valutazione dei costi/benefici globali; che il programma in questione tiene conto dei contributi che possono essere forniti sia dal veicolo sia dal carburante che lo alimenta;

2. Dopo il sesto considerando è aggiunto il nuovo considerando seguente:

- considerando che, vista la gravità dell'inquinamento provocato dalle emissioni dei veicoli a motore e il loro apporto alla produzione di gas responsabili dell'effetto serra, è necessario ridurre in particolare le emissioni di CO₂, conformemente all'impegno contemplato dalla convenzione quadro sul cambiamento climatico firmata a Rio nel giugno 1992; che il CO₂ è la conseguenza naturale della combustione dei combustibili fossili; che la diminuzione delle emissioni consentite di CO comporta automaticamente un aumento delle emissioni di CO₂; che queste ultime possono essere ridotte in particolare bruciando meno carburante; che ciò presuppone progressi nelle tecnologie dei motori e dei carburanti.

ISSN 0254-1505

COM(93) 626 def.

DOCUMENTI

IT

06 14

N. di catalogo : CB-CO-93-663-IT-C

ISBN 92-77-62006-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo